



VERBALE N. 24 DELL'ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati

(omissis)

Giuramento Praticanti Abilitati

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Conferenza dei Giovani Avvocati, pervenuta in data 3 giugno 2021, con la quale comunica le referenze del giovane Avvocato assegnatario della Borsa di Studio – Corso di Alta Formazione in Diritto Tributario di Formazione UNCAT, come da delibera del 20 maggio 2021.

Il Presidente Galletti si complimenta con l'Avv. (omissis) per il conferimento della Borsa e ringrazia la Conferenza dei Giovani Avvocati per il lavoro svolto.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Corte d'Appello di Roma, pervenuta in data 4 giugno 2021, con la quale trasmette la comunicazione ministeriale riguardante lo sciopero nazionale delle prestazioni accessorie (turni, straordinari, reperibilità) dall'8 giugno 2021 al 7 luglio 2021 (30 giorni) della sola categoria degli informatici del Ministero della Giustizia.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

- Il Presidente riferisce che il C.N.F. in una recente sentenza ha statuito che per la cancellazione dall'albo l'audizione dell'interessato è solo su richiesta e non impone alcun relativo invito da parte dell'Ordine. Infatti, "prima di deliberare la cancellazione dell'iscritto dall'albo, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha l'obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, nonché l'obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, non essendo comunque necessario alcun formale avvertimento o avviso in tal senso" (così Consiglio Nazionale Forense, pres. Masi, rel. Ollà, sentenza n. 233 del 4 dicembre 2020).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 8 giugno 2021, con la quale comunica la composizione della sezione feriale della Corte per il corrente anno (26 luglio – 31 agosto).

Il Presidente Galletti rimette al Consiglio l'elenco delle disponibilità dei magistrati nel periodo sopraindicato.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e newsletter. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dal Dott. (omissis) e dalla Dott.ssa (omissis), rispettivamente Direttore Regionale e Dirigente dell'Area Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio in data 9 giugno 2021 con la quale chiedono di indicare una rosa di numero tre rappresentanti dell'Ordine al fine di procedere alla designazione, tra questi, del Componente con funzioni di Presidente del rinnovando Collegio Arbitrale di cui all'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto per disciplinare i rapporti tra Regione Lazio e Medici di medicina generale.

Il Consiglio indica gli Avv. (omissis).

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 9 giugno 2021 dall'Ordine degli Avvocati di Latina con la quale trasmette la rinuncia dell'Avv. Giovanna Catarinacci all'incarico di Componente effettivo della XXVI Sottocommissione Esami Avvocato - Sessione 2020.

Il Consiglio prende atto della rinuncia dell'Avv. Giovanna Catarinacci, del Foro di Latina, e nomina in sua sostituzione quale Componente effettivo della XXVI Sottocommissione Esami Avvocato - Sessione 2020 l'Avv. Ernesto Renzi, del Foro di Latina, nato a Roma il 2 maggio 1970, Cassazionista dal 23 marzo 2018. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Tesoriere Graziani pongono all'attenzione del Consiglio la proposta di revisione della pianta organica, proveniente dal concerto tra il Consigliere Segretario, i funzionari (ad esclusione di una unità) ed i rappresentanti sindacali, affinché valutino la stessa e propongano eventuali modifiche nei quindici giorni successivi.

Il Consiglio rinvia la discussione sul punto all'adunanza del 24 giugno 2021.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Corte di Cassazione, Ufficio Controllo e Sicurezza, pervenuta in data 9 giugno 2021, con la quale comunica la chiusura anticipata della Corte, il 29 giugno 2021, giornata dei Santi patroni.

Il Presidente Galletti informa della costituzione di un presidio, per il settore civile e penale, esclusivamente per il compimento degli atti urgenti dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la Cancelleria centrale civile.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e sulla nota informativa settimanale inviata agli iscritti. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Corte d'Appello di Roma, pervenuta in data 8 giugno 2021, con la quale trasmette la comunicazione ministeriale riguardante lo sciopero nazionale per l'intera giornata del 18 giugno 2021 del personale DOG e DAG del Ministero della Giustizia.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Lubrano segnalano che, con missiva del 3 giugno 2021, l'Avv. (omissis), Presidente dell'AIMANC – Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti, invita gli iscritti interessati a partecipare al XXXVI^{esimo} Campionato Italiano di Ciclismo Forense che si terrà a Montegrotto Terme (Padova) dal 3 al 5 settembre 2021.

Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Lubrano riferiscono che il programma dettagliato, stante l'emergenza sanitaria ancora in atto, verrà reso disponibile in seguito.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. Delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Iscrizione elenco speciale

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii comunicano che con documentata istanza, pervenuta l'11 marzo 2021, il Dott. (omissis), in qualità di dipendente "Area legale" della Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri, chiede il riconoscimento dell'Unità Affari Legali del

predetto ente, al fine di consentire la successiva iscrizione dei propri legali interni nell'Elenco Speciale.

Al riguardo il Dott. (omissis) rappresenta che la Fondazione è un organismo di diritto privato in house del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Alesii precisano che ai sensi dell'art. 23 della L. 247/2012 possono essere iscritti nell'Elenco Speciale gli avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici.

Pertanto, dall'esame della documentazione prodotta, non risultano sussistere i requisiti di legge e regolamentari per il riconoscimento richiesto (art. 23 Legge professionale n. 247/2012, Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici approvato dall'Ordine degli Avvocati di Roma).

Il Consiglio constatata la mancanza dei presupposti, rigetta l'istanza.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Cazzato Carlo Edoardo, Limido Elisa, Mari Nicola
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla evidenzia che è stata segnalata la nomina del Dott. (omissis) per lo Human Rights Practitioner Award dell'International Bar Association come da nota pervenuta dall'Avv. (omissis) che si distribuisce.

L'Avv. (omissis), Delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma alla Corte Penale Internazionale, ha inviato il curriculum del predetto candidato, indicando le attività svolte in questi anni.

Il Consiglio approva la nomina, senza impegni di spesa, con richiesta al delegato, in caso di elezione, di riferire periodicamente al Consiglio.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che la dipendente (omissis) ha chiesto al Consiglio la concessione di una anticipazione per euro (omissis), da restituire in n. 60 rate mensili. La dipendente ha giustificato la richiesta per motivi personali. Il Funzionario Dott. (omissis) ha verificato che sussiste capienza dell'ammontare annuo destinato a tale genere di benefici, confermando che la dipendente non ha avuto antecedenti anticipazioni né cessioni di stipendio e che il trattamento di fine rapporto sinora maturato è idoneo a garantire il prestito.

Il Consiglio approva la richiesta, disponendo comunque che, in caso di cessazione del servizio da parte della dipendente, l'eventuale residuo dovuto sia corrisposto in unica soluzione mediante trattenuta sulle spettanze (trattamento di fine rapporto lavoro o altro) della dipendente stessa.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, come comunicato con nota dell'Avv. (omissis) pervenuta il 4 giugno scorso, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha emesso a sentenza n.(omissis) all'esito del giudizio n.(omissis) rigettando l'appello a suo tempo proposto e condannando l'Ordine forense ricorrente alla refusione delle spese processuali per un ammontare di euro (omissis), oltre accessori di legge. La motivazione -assai equivoca- non chiarisce se l'importo liquidato sia interamente dovuto per "*ciascuno degli appellati*" oppure se abbia luogo la solidarietà attiva degli appellati stessi per la riscossione del l'importo unitariamente determinato dalla Commissione Tributaria Regionale.

Il Consiglio, preso atto, autorizza il pagamento alla (omissis) della somma dovuta di euro (omissis), oltre accessori di legge.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Voltaggio, prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 4 giugno 2021 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 4, non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro il 4 luglio 2021.

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la data della scadenza per la presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Cerè riferisce circa la richiesta pervenuta in data 7 giugno 2021 dall'Avv. (omissis) con la quale chiede la modifica della delibera di sospensione dall'attività dell'esercizio professionale per mesi due, dal 24 maggio al 24 luglio 2021, assunta in data 27 maggio 2021 a seguito della sentenza del Consiglio Nazionale Forense corredata da decreto di correzione.

A tal fine si rappresenta che:

- la vicenda tra origine da un esposto presentato a suo carico nell'anno 2008;
- il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma in data 25 ottobre 2017 ha irrogato la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre;
- la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma è stata impugnata con ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che con sentenza del 18 marzo 2021 notificata via pec il successivo 23 marzo ha disposto la riduzione della sanzione da mesi tre a mesi due;
- nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense era riportata una data di nascita errata, motivo per cui questo Consiglio, in considerazione di un omonimo iscritto, richiedeva la correzione dell'errore materiale e la rinotifica con i dati esatti, onde dare giusta esecuzione alla sospensione;
- il Consiglio dell'Ordine ha eseguito la delibera assunta in data 27 maggio 2021 notificando in data 7 giugno 2021 all'Avv. (omissis) la sospensione dall'attività dell'esercizio professionale per mesi due, dal 24 maggio al 24 luglio 2021;
- l'Ufficio Iscrizioni e l'Ufficio Disciplina hanno prontamente comunicato ed eseguito la sospensione dando notizia all'Avv. (omissis) ed a tutti gli Uffici Giudiziari interessati;
- l'Avv. (omissis) eccepiva di essersi volontariamente astenuto dallo svolgere qualsiasi attività professionale dal giorno 24 marzo 2021 al 24 maggio 2021 sul presupposto di aver ricevuto notizia dell'applicazione della sanzione da parte del Consiglio Nazionale Forense;
- l'Avv. (omissis) paventa un errore di comunicazione tra l'Ordine ed il Consiglio Nazionale Forense e chiede la correzione della decisione assunta dall'Ordine riportando il periodo di sospensione dalla data del 24 marzo 2021 fino al 24 maggio 2021.

Il Consigliere Cerè, alla luce di quanto sopra, ritiene che la richiesta di modifica da parte dell'Avv. (omissis) non possa essere accolta perchè l'autosospensione per essere validamente ratificata deve essere comunicata da parte dell'iscritto al proprio Consiglio dell'Ordine, oppure avrebbe dovuto attendere la notifica di esecuzione della sospensione da parte del proprio Ordine di appartenenza perchè solo da quel momento si perfeziona il periodo temporale di inizio e fine della durata della sanzione del Consiglio, pertanto propone al Consiglio di rigettare la richiesta riconfermando il periodo di sospensione dal 24 maggio al 24 luglio 2021 deliberato in data 27 maggio 2021.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Segretario Scialla e Caiafa, approva in conformità, con delibera immediatamente esecutiva da comunicarsi a cura dell'Ufficio Iscrizioni, all'Avv. (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei

Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.9)

(omissis)

Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda (n.1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n.10)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.2)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n.2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n.1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.9)

(omissis)

Iscrizioni con Abilitazione (n.1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n.3)

(omissis)

Abilitazioni (n.1)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.8)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.4)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.2)

(omissis)

Nulla osta (n.4)

(omissis)

Compiute pratiche (n.53)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n.5)

- Il Consigliere Minghelli, unitamente alla Commissione Antiriciclaggio, comunica di aver organizzato un corso sulla Normativa Antiriciclaggio per la giornata del 14, 21 e 28 giugno 2021.

Il convegno dal titolo "I rapporti tra i reati tributari e la disciplina del riciclaggio e dell'autoriciclaggio", si svolgerà il 14 giugno 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Coordinano e moderano: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Antiriciclaggio), Avv. Irma Conti (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Diritto Antiriciclaggio). Introduce: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Antiriciclaggio). Relatori: Avv. Prof. Alberto Lupoi (Antiriciclaggio e Trust) “Adeguata verifica della clientela: le nuove linee guida EBA. Casistiche e sanzioni”, Avv. Prof. Ranieri Razzante “Indici di anomalia usura e antiriciclaggio”, Avv. Vincenzo Cancrini “Usura e antiriciclaggio. Segnalazione da parte della banca o dei professionisti”, Avv. Prof. Valerio Vallefucio (Docente Unitelma Sapienza Master II Livello in Antiriciclaggio) “Ultime novità in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – Emergenza sanitario da Covid 19 – Illeciti fiscali e antiriciclaggio: rapporti tra le comunicazioni fiscali e le s.o.s.aml. Casistiche e sanzioni”.

La Commissione propone l'attribuzione di un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

Il Consigliere Minghelli sottolinea:

a) come non abbia organizzato le tre giornate del 14, 21 e 28 giugno prossimi, avendovi provveduto il Consigliere Conti su sua iniziativa;

b) non essendoci, conseguentemente, i necessari tempi organizzativi, rinuncia alle date del 21 e del 28 giugno;

c) non risultano moderatori i Consiglieri Voltaggio e Conti, ma il medesimo Consigliere Minghelli;

d) è stato espunto dalla locandina l'Avv. Vincenzo Cancrini che non fa parte della Commissione Antiriciclaggio e non ha mai partecipato a nulla di noto; in tal senso l'Avv. Vincenzo Cancrini, laddove intenda, sarà gradito Componente della Commissione e certamente in futuro relatore e, pertanto, Componente della Commissione.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, a questo punto, propone l'attribuzione di 2 crediti formativi ordinari per il solo evento del 14 giugno prossimo.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta e della richiesta del Consigliere Minghelli.

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Processo tributario e giusto processo: riflessioni in attesa dell'imminente riforma”, che si svolgerà il 15 giugno 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto Tributario). Introduce: Avv. Alessandro Riccioni (Componente Commissione Diritto Tributario). Relatori: Avv. Prof. Mario Cicala (Presidente Emerito Sezione Tributario Corte di Cassazione), Dott. Sergio Santoro (Giudice Tributario – Presidente XVI Sezione Commissione Tributaria Provinciale Roma), Avv. Angelo Antonio Genise (Giudice Tributario – Presidente Unione Giudici Tributarî). Conclude: Avv. Prof. Alberto Comelli (Ordinario Diritto Tributario presso Università degli Studi di Parma – Presidente Commissione Processo Tributario – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta.

- Il Consigliere Addressi, unitamente alla Commissione Navigazione e Trasporti, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Impatto della tecnologia blockchain nel settore trasporti”, che si svolgerà il 21 giugno 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione

Navigazione e Trasporti) Relatori: Avv. Alessandro Ghiani (Componente Commissione Navigazione e Trasporti – Docente, Mentor e Startupper Blockchain) “L’utilizzo di nuove tecnologie nell’ambito dell’efficientamento del trasporto”, Dott. Marco Trotta (Dottore in Informatica e Ricercatore presso Università degli Studi di Milano Bicocca – Divulgatore, Formatore, Speaker e Startupper) “Blockchain e trasporti: tutto quello che possiamo dimostrare”, Avv. Lorenzo Pittaluga (Componente Commissione Navigazione e Trasporti – Divulgatore, Collaboratore di riviste specializzate, Esperto in “fund raising”) “Applicazioni pratiche degli smart contract nel trasporto di merci”, Dott. Michele Festuccia “Sistemi Cisco nella blockchain. Caso d’uso”, Prof. Gianluca Duretto (Cattedra Pagamenti Digitali e Criptovalute Facoltà di Economia presso Università Internazionale di Roma) “La blockchain nei trasporti e nella logistica: stato attuale, vantaggi e svantaggi”. Conclude: Avv. Angela Petraglia (Esperta ICT e Nuove Tecnologie - GDPR) “I dati personali nel trasporto che utilizza la blockchain”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Canale, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Lotta alla corruzione: gli strumenti attuali di anticorruzione e le prospettive della presidenza italiana del G.20”, che si svolgerà il 30 giugno 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Diritto Amministrativo). Relatori: Prof.ssa Nicoletta Parisi (Diritto Internazionale presso Università Cattolica S.C. Sede di Milano) “Adempimenti internazionali PNRR e prevenzione della corruzione”, Prof. Vittorio Capuzza (Responsabile Prevenzione della corruzione per la trasparenza nella CRUI) “Novità in tema di appalti pubblici operate dal decreto semplificazione 2021”, Dott. Domenico Airoma (Procuratore della Repubblica di Avellino – Vicepresidente del Centro Studi Livatino) “Le indagini sulla corruzione nell’era EPP0”, Dott.ssa Federica Angeli (Delegata della Sindaca alle Periferie – Legalità, civismo e rapporto con le associazioni) “Dal Mondo di Mezzo alla lotta all’Antistato nelle periferie”, Avv. Daniela Condò (Foro di Roma – Segretario Master Anticorruzione presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Anticorruzione e cultura della legalità per la ripresa”, Dott. Giovanni Tartaglia Pulcini (Consigliere Giuridico MAECI) “Multilateralismo e lotta alla corruzione”. Concludono: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Contenzioso con le P.A.), Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto Penale).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse dalla materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Pontecorvo, unitamente al Dipartimento Comunicazione, in occasione del Congresso Nazionale Forense, che avrà luogo nelle date del 23 luglio 2021 – I Sessione dalle ore 11.00 alle ore 13.00, II Sessione dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - e del 24 luglio 2021 – III Sessione dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - in Roma presso l’Hotel Ergife e considerando l’evento indicato di notevole interesse per l’intera Avvocatura, rileva che sarebbe utile che questo Consiglio accreditasse tale evento ed attribuisse allo stesso due crediti formativi deontologici ed un credito formativo ordinario, dando la possibilità agli avvocati interessati di seguire il Congresso in modalità FAD.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta del Consigliere Pontecorvo.

Il Consiglio delibera in conformità, senza oneri di spesa.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Struttura degli Studi Deontologici, in relazione alla delibera consiliare del 20 maggio 2021 con la quale venivano accreditati gli eventi per le date del 16 e 30 giugno 2021 relativi al Corso di Etica, Deontologia e Responsabilità Professionale, chiede che per gli stessi possa usufruire della diretta Facebook onde poter permettere la partecipazione ai convegni del personale sanitario.

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 27 maggio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Rush Finale" che si svolgerà nelle date dell'1-2-3 luglio 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

- In data 4 giugno 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PORTOLANO CAVALLLO STUDIO LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita "Startup Academy. I piani di incentivazione e stock options e gli accordi di non concorrenza", che si svolgerà il 2 luglio 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n.124) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.63) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis), rispettivamente Presidente e Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, con la quale trasmettono la delibera consiliare adottata il 29 aprile 2021 per evidenziare e fronteggiare le attuali problematiche sorte circa la pubblicità ingannevole.

L'Ordine cuneese informa che recentemente alcune agenzie interpellano gli avvocati del loro distretto per la vendita di spazi pubblicitari su importanti testate e che esaminando le inserzioni pubblicate da parte avvocati o di studi legali hanno rinvenuto affermazioni censurabili.

L'Ordine degli Avvocati di Cuneo, nel riportare la normativa in vigore sulla pubblicità forense, invita i Consigli dell'Ordine, nell'ambito del controllo deontologico sugli iscritti, ad esercitare la vigilanza sul contenuto delle informazioni divulgate dagli avvocati e/o studi legali al pubblico e a segnalare agli Ordini di appartenenza eventuali violazioni deontologiche delle quali venissero a conoscenza e chiede al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense di prestare la massima attenzione sulle problematiche connesse all'informazione al pubblico da parte degli iscritti agli Albi per evitare comunicazioni di tipo commerciale.

Il Consigliere Cerè ricorda di aver istituito nell'aprile 2020 l'"Osservatorio deontologico sulla pubblicità ingannevole e accaparramento della clientela" il quale, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di colleghi, di cittadini, finanche d'ufficio -per articoli rinvenuti su quotidiani dal contenuto improprio- ha esaminato e portato all'attenzione del Consiglio i vari casi per l'invio al C.D.D. distrettuale ai fini della valutazione delle condotte deontologicamente scorrette poste in essere dagli iscritti.

Il Consiglio prende atto, disponendo l'inoltro al Consiglio di Cuneo per eventuali interlocuzioni.

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), con la quale chiede l'intervento del Consiglio affinché inviti il Tribunale per i Minorenni di Roma a prendere provvedimenti al fine di risolvere la problematica, più volte evidenziata, per evitare la fissazione delle udienze, anche fino a nove, nella stessa fascia oraria, causando assembramenti e cospicui ritardi nello svolgimento: ciò al fine di tutelare la salute pubblica nonché il decoro e la dignità della professione dell'avvocato.

Il Consiglio delega il Consigliere Cerè ad approfondire la problematica e riferire in Consiglio in una prossima adunanza.

- I Consiglieri Galeani, Celletti, Carletti, Cerè e Minghelli, facendo anche seguito alla precedente comunicazione portata all'adunanza del 29 aprile 2021, sottolineano l'intollerabile situazione delle cancellerie della sezione esecuzioni mobiliari come da foto che si distribuisce. Si rinnova la richiesta formulata con la suddetta comunicazione stante l'avvenuta riapertura anche dei ristoranti al chiuso.

Il Consiglio delega i Consiglieri Galeani e Carletti ad approfondire la problematica evidenziata e riferire al Consiglio in una prossima adunanza.

- Il Consigliere Nesta comunica che nell'adunanza del 25 febbraio 2021 il Consiglio ha deliberato in riferimento agli eventi formativi organizzati da ciascun Consigliere "... che dal 1° maggio al 31 dicembre 2021 sarà possibile organizzare a far tempo dal 1° maggio p.v. e fino al 31 dicembre 2021 cinque/sei eventi formativi della durata di due ore ciascuna".

Il Consigliere Nesta, nel richiamare la suindicata delibera, evidenzia che è necessario procedere ad una regolamentazione, avuto riguardo agli eventi formativi, organizzati e da organizzare, nel periodo 1° maggio/31 dicembre 2021 dai singoli Consiglieri.

A tal riguardo, il Consigliere Nesta rileva che alcuni Consiglieri, nel frattempo, hanno comunicato al Centro Studi di poter rinunciare ad eventi formativi futuri nel rispetto del limite di cui alla delibera 25 febbraio 2021.

Invita, pertanto, altri eventuali Consiglieri, che non abbiano agito in conformità, ad inviare analoga comunicazione agli Uffici del Centro Studi entro breve tempo, così da attuare una equiparazione dell'offerta formativa prevista per ogni Consigliere.

Il Consigliere Nesta richiama:

1. la delibera adottata dal Consiglio il 7 gennaio 2021, con la quale veniva approvata, su proposta del Consigliere Caiafa, la realizzazione del Corso di Alta Formazione della durata di 40 ore da svolgersi in venti incontri di due ore ciascuno, necessario per fornire titoli e competenze indispensabili per accedere all'Albo dei Gestori della Crisi ed Insolvenza delle Imprese, tenuto dal Ministero della Giustizia, disciplinato dall'Art. 356 C.C.I. aperto a coloro che intendano svolgere la funzione di Curatore, Commissario Giudiziale, Liquidatore anche nelle procedure da sovra indebitamento e componente del Collegio dell'OCRI.

2. la delibera 11 marzo 2021, con la quale, richiamata la precedente delibera del 7 gennaio 2021, veniva concessa l'autorizzazione per la predisposizione del relativo attestato per l'iscrizione nell'Albo dei Gestori previsto dall'Art. 356 C.C.I.

Il Consigliere Nesta chiede che il Consiglio prenda atto di quanto sopra, anche in deroga a quanto deliberato nell'adunanza del 25 febbraio 2021, tenuto conto della peculiarità del Corso in questione, il cui superamento è indispensabile per l'iscrizione nell'Albo dei Gestori della Crisi e dell'Insolvenza delle Imprese, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo evidenzia che dal 14 giugno 2021 il Lazio entrerà auspicabilmente in zona epidemiologica c.d. "bianca". Con tale allentamento delle restrizioni sanitarie, occorre urgentemente riprogrammare tutto il sistema che - a far data dal marzo 2020 - ha regolamentato l'accesso dei Colleghi negli Uffici Giudiziari romani ed in generale tutte le funzioni degli UU.GG. che insistono sul territorio. Obiettivo principale è quello di accompagnare la graduale riapertura degli stessi, in funzione normalizzatrice rispetto al terribile periodo che da 16 mesi costringe gli Iscritti ad espletare i propri incarichi professionali in situazione emergenziale, al fine di indirizzare per quanto possibile il potere attribuito dalle norme ai singoli uffici della giustizia, in ogni settore.

Nel contempo, sarà utile preservare tutte quelle acquisite buone prassi organizzative che hanno consentito lo svolgersi ordinato delle attività defensionali, quali, a mero titolo di esempio nel settore civile: regolamentazione accesso Ufficio Decreti Ingiuntivi, fissazione in orari diversificati, anche pomeridiani, delle udienze e altri.

Il Consigliere Pontecorvo, in relazione alla necessaria tempestività dell'azione del Consiglio, suggerisce la creazione di una regia in capo alle cariche istituzionali tramite l'Ufficio di Presidenza, demandando a tutti i singoli Consiglieri, ognuno per quanto di competenza, immediati colloqui con i Capi degli Uffici Giudiziari sul punto.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che il Dipartimento Comunicazione ha elaborato n. 3 grafici relativi al mese di maggio e realizzati in base ai dati provenienti dai seguenti servizi: Ufficio Informazioni presso il Tribunale Civile, Tribunale di Sorveglianza, Servizio Toghe che si distribuiscono.

Il Consiglio prende atto e autorizza immediatamente la diffusione a scopo comunicativo sul sito e sulla newsletter.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che il Dipartimento Comunicazione ha elaborato il grafico relativo al mese di maggio 2021 e realizzato in base ai dati provenienti dal servizio espletato per conto dell'Ordine presso il c.d. Centrale GIP Protocollo «Archiviazioni» che si distribuisce.

Il Consiglio prende atto e autorizza immediatamente la diffusione a scopo comunicativo sul sito e sulla newsletter.

- Il Consigliere Canale comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto Amministrativo, l'Avv. Daniela Condò.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti, su sollecitazione di alcuni colleghi, fa presente che sussistono criticità importanti presso l'ufficio del giudice tutelare. Secondo quanto riferito e documentato a distanza di più di un anno, alcuni ricorsi regolarmente depositati, mediante invio di pec, non sono stati ancora iscritti al ruolo. Tale circostanza determina una seria disfunzione dell'ufficio, i cui addetti non riscontrano le lamentele avanzate. Il Consigliere Celletti chiede che il Consiglio intervenga per risolvere la problematica che potrebbe determinare in capo agli iscritti anche conseguenze di carattere disciplinare.

Il Consigliere Cerè riferisce circa i colloqui avuti nella giornata del 9 giugno con il Presidente Fagnoli e preannuncia un intervento sul tema alla prossima adunanza.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti rinnova la richiesta di sollecito da inoltrare al Consiglio Nazionale Forense, al fine di ottenere risposta al parere trasmesso molti mesi fa, circa la competenza degli organi istituzionali a rilasciare l'autorizzazione alla programmazione degli eventi mediante FAD.

Il Consiglio dispone di sollecitare nuovamente il Consiglio Nazionale Forense.

- Il Consigliere Celletti, a seguito di richieste di alcuni colleghi, rileva il ritardo nella nuova assegnazione delle cause già facenti parte del ruolo del Giudice di Pace Dott. (omissis). Chiede, pertanto, al Consiglio di intervenire.

Il Consiglio dispone di sollecitare il responsabile dell'ufficio.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere chiedendo: *“Avvocati che partecipano alla stessa rete tra professionisti in caso di negoziazione assistita, possono essere difensori delle parti o*

sono considerati alla stregua di avvocati facenti parte dello stesso studio e dunque c'è incompatibilità?".

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

OSSERVA

La norma di riferimento sottesa al quesito è l'art. 24 del "nuovo" Codice Deontologico Forense, vertente sul "Conflitto d'interessi": *"L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale"* (comma 1), e nello specifico il comma 5: *"Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale."*

La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è, tuttavia, sempre conferito all'avvocato in via personale, come recita l'art. 4 della Legge Professionale Forense.

L'Avvocato, infatti, *"nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere (omissis)"* (Art. 24 C.D.F., comma 2) rendendo ancora più di valenza generale (Cass. S.U. n.134/2006) la "ratio" già espressa dall'Art 37 del Vecchio Codice Deontologico riguardo l'interferenza con "lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale" o quando "la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito".

La disciplina del conflitto di interessi trova le proprie radici nelle norme più generali del Codice Deontologico: doveri di lealtà e correttezza, di fedeltà, di segretezza e riservatezza, rapporti che devono sussistere con la parte assistita e con controparte fondati sulla fiducia e sul divieto di assumere incarichi contro ex clienti.

L'evoluzione giurisprudenziale interpretativa ha condotto alla definizione del conflitto d'interessi come deontologicamente rilevante anche solo per quello potenziale (Cass. S.U. n.22882/2011 e sentenza del 15.12.2011 n.199 del C.N.F.; Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo): *"l'art.37 cdf (rectius ora art 24 cdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti d'interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato ... è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato"*. Si tratta inoltre di un dovere assoluto che non è derogabile neppure con il consenso del cliente, come più volte si è espresso in tal senso il Consiglio Nazionale Forense: la norma deontologica mira a tutelare la professione forense in termini di indipendenza tout court e non solo il caso concreto poiché è l'apparire stesso del ruolo dell'Avvocato nei confronti della collettività ad assumere fondamentale rilievo. E converso, si può tuttavia affermare che qualora le parti, potenzialmente con interessi confliggenti, condividano uno stesso scopo per l'attivazione di un'azione legale, e che abbiano già proceduto alla rimozione dello stesso parametro di conflitto, possano incaricare avvocati del medesimo Studio o rientranti nelle ipotesi esplicitate dal comma 5/art. 24 (C.N.F. 13.9.2006).

La fattispecie in esame assume particolare premura esegetica nei riguardi delle previsioni esplicitate proprio al comma 5 ove si parla di dovere di astensione quando trattasi di "società di avvocati", "associazione professionale", avvocati che "esercitino negli stessi locali" e "collaborino professionalmente in maniera non occasionale". La norma abbraccia dunque ogni fattispecie di aggregazione, da quella più strutturata a quella più blanda della mera condivisione di mezzi e supporti logistici. L'operatività dell'obbligo di astensione opera rebus sic stantibus, bastando condivisione di spazi e/o forme di collaborazione non occasionali, strutturate o meno. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario (art 4 L.pf. 1). Con la delibera C.N.F. 27.1.2006, prevista in

vigenza del precedente codice deontologico, sono state equiparate l'associazione professionale alla "mera condivisione dello stesso studio": non è fondamentale, dunque, che l'Avvocato sia soltanto indipendente per garantire altresì il bene giuridico della sua stessa autonomia, ma che vi sia l'"apparenza" tout court dell'indipendenza.

La "rete tra professionisti", quale forma specifica d'interazione non è dall'Art 24, comma 5 C.D.F. espressamente richiamata ma, sembra poter essere, nella sua accezione ermeneutica, ricompresa proprio nell'esegesi della collaborazione professionale stabile, non occasionale e nelle forme di aggregazione intese nel senso dell'accezione linguistica più generale di "associazioni".

La "rete tra professionisti" avvocati, si configura infatti come un'evoluzione dei già menzionati rapporti associativi previsti dalla norma in oggetto, quali la "società tra avvocati" (già prevista e disciplinata dal d.lgs. 96/2001) e le associazioni professionali, e che si pone strutturalmente a metà tra un consorzio e uno studio professionale individuale, poiché grazie alla legge sulla concorrenza, la Legge n 124/2017 e alla legge n. 81/2017 (articolo 12, il cd "Jobs Act Autonomi", che equipara l'Avvocato alle PMI, in quanto viene a tali network consentito di partecipare ai bandi pubblici, prima riservati solo alle imprese, riconoscendo ai soggetti che svolgono attività legale la possibilità di costituire reti di esercenti la professione forense, nonché la possibilità di partecipare alle reti di imprese, anche in forma di reti miste) si consente agli avvocati e agli altri professionisti di costituire reti (di professionisti), ossia nuove forme aggregate fluide ma ben strutturate di svolgimento della professione forense, di partecipare a reti di impresa, di dar vita a consorzi e ad associazioni temporanee professionali. Elemento centrale della loro comprensione è che le reti non costituiscono un soggetto giuridico autonomo rispetto ai partecipanti. In specie pertanto, le reti di professionisti, che hanno come elemento primigenio la formulazione dei cosiddetti "contratti di rete" (definizione ex Decreto Legge 5/2009, art 4 ter, D.l. 31.05.2010 n.78, convertito in Legge 122/2010) e che si sviluppano a partire dal 2017, sono dunque susseguenti temporalmente l'emanazione dello stesso nuovo codice deontologico forense del 2014, ma ivi possono essere ricompresi nella stessa lettura esegetica dell'Art. 24, comma 5 ed entrarne a far parte nella "ratio" sottesa: "*il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che (omissis) collaborino professionalmente in maniera non occasionale*". A rappresentare la precipua sostanza di ciò che concerne la stabilità della collaborazione è per i network dei professionisti avvocati proprio la partecipazione al "contratto di rete".

I contratti di rete, infatti, plurilaterali (con comunione di scopo, Art 1420 cc), di durata ad esecuzione continuata, ad effetti obbligatori, formali ma flessibili come speculum nella cavità della competitività professionale e dell'innovazione dei partecipanti medesimi e aventi la possibilità di dar vita a progetti di medio e lungo periodo, dunque stabili, duraturi e caratterizzati da collaborazione non occasionale (ergo non limitati ad un solo affare specifico), consentono proprio la creazione di reti professionali interdisciplinari anche all'interno della stessa professione forense, ad esempio avvocati con distinte specializzazioni. Tali network favoriscono appunto la collaborazione, l'aggregazione (anche temporanea e per specifici progetti comuni) nonché l'unione tra i professionisti.

E v'è di più. Il quesito presentato pone l'attenzione interpretativa su una fattispecie per la quale è espressamente previsto il divieto di conflitto d'interessi pena il decadimento dell'efficacia dello stesso Istituto: la negoziazione assistita (D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162). In particolare, dunque, per quella concernente il diritto di Famiglia, il requisito richiesto dalla legge (art 6, comma 1, L. 162/2014), dell'assistenza di almeno un difensore per parte, non è soddisfatto se i legali violano proprio i requisiti espressi proprio dall' Art. 24, comma 5 in questa sede evidenziati (vedasi Tribunale di Torino, decreto del 13 maggio 2016, Pres. Est. Castellani)

RITIENE

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Dott.ssa (omissis)

- L'Avv. (omissis), premesso di avere provveduto a cancellarsi dall'Albo degli Avvocati per motivi di incompatibilità con la sua attuale professione di psicoterapeuta, ha chiesto al Consiglio se può continuare a svolgere attività residuali, pur non essendo più iscritta all'Albo dal 3 settembre 2020 e se può utilizzare il titolo di avvocato in biglietti da visita o in articoli dalla medesima redatti.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

OSSERVA

la richiesta dell'istante seppure irricevibile, non essendo la stessa più iscritta all'Albo professionale, implica alcune osservazioni in merito alla possibilità di continuare ad utilizzare il titolo da avvocato e di svolgere attività residuali.

A tal proposito, si precisa che l'art. 2, co. 3, L. n. 247/2012 stabilisce “*L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato*” e ciò in ossequio al disposto generale secondo cui “*la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi ed elenchi*” (art. 2229 c.c.- Cassazione Civile, Sez. II, 6 giugno 2006, n. 13214.)

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 L. n. 247/2012, l'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a chi è iscritto o sia stato iscritto all'albo (comma 7), fatta eccezione per chi non lo sia più perché radiato (comma 8) o per partecipare a determinati concorsi pubblici (Consiglio Nazionale Forense, parere del 3 ottobre 2001, n. 138), tant'è vero che, peraltro a differenza di quanto stabiliva la previgente normativa (Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 maggio 2009, n. 16), gli iscritti all'Albo hanno perciò stesso l'obbligo - la cui osservanza deve, naturalmente, verificarsi in concreto (Cassazione Civile, sentenza del 28 novembre 1978, n. 5575, secondo cui l'iscrizione all'albo non prova, di per sé, l'esercizio effettivo della professione), di esercitare la professione in modo “*effettivo, continuativo, abituale e prevalente*” (art. 15, co. 1, lett. E L. n. 247/2012).

RITIENE

Che l'istante facendo riferimento ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in cui chiede se la professione di avvocato sia compatibile con l'assunzione del ruolo di amministratore di due società ubicate all'estero.

Il Consiglio

Udita la Relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi Deontologici,

Si ritiene opportuno richiamare in via preliminare l'art 6 del C.D.F. che stabilisce l'obbligo per gli iscritti all'Albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo al secondo comma, che l'avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione.

Si rappresenta inoltre come i seguenti articoli della legge professionale n.247/2012: 1 comma 2, lett. b), 2 comma 1, nonché 3 comma 1, siano volti a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della propria attività professionale, quali condizioni indispensabili ai fini della effettività della difesa e della tutela dei diritti.

Sempre in coerenza con l'obiettivo di realizzare le suddette condizioni, l'art. 18 della legge professionale contempla un elenco tassativo delle incompatibilità.

In particolare l'attività professionale è incompatibile:

a) “*con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome e per conto altrui ... c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa,*

nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari ... d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato”.

L'elencazione contenuta nell'art 18 deve essere considerata in senso tassativo, per cui quanto la legge non vieta espressamente, può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense.

Dai suddetti principi si ricava pertanto, come l'attività professionale sia incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, ogni qualvolta l'avvocato abbia di diritto e/o di fatto poteri gestionali all'interno di un'impresa (italiana o estera. A tale riguardo si esplicita come il C.N.F. ha ribadito che non è la rappresentanza della società a generare l'incompatibilità né è rilevante, sempre a tali fini, l'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta e la gratuità dell'incarico. La linea di demarcazione, per valutare la suddetta incompatibilità, è costituita invece dalla attività gestoria (C.N.F. 21 giugno 2017, n. 45).

Inoltre si sottolinea che l'art. 21 della legge professionale impone l'esercizio effettivo, continuativo, stabile e prevalente della professione, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento n.47 del 26.04.2016.

In coerenza con quanto sopra rappresentato sarà cura dell'istante verificare, di volta in volta, se le funzioni esercitate nelle due società prevedano anche lo svolgimento di poteri gestionali e/o impediscano il realizzarsi dei requisiti di cui al suddetto regolamento.

Pertanto, per quanto sopra esposto,

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall'istante adeguata e soddisfacente risposta.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.20) pareri su note di onorari.